



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

Alle Direzioni Regionali e Interregionale VV.F.

Ai Comandi VV.F.

e, p.c.

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo

OGGETTO: Interventi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e procedure operative standard.

Come noto, il contesto che ha ispirato l'adozione delle prime "procedure operative standard" (POS), si caratterizzava per una crescente sensibilità nei riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, pertanto, all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, veniva incoraggiata la condivisione di indirizzi che avevano il principale scopo di non disperdere l'esperienza operativa maturata nell'ambito delle strutture territoriali del Corpo, mettendola piuttosto a fattor comune.

Il lavoro di ricognizione dei dati relativi agli interventi nonché delle metodologie operative poste in essere dai Comandi, veniva finalizzato alla valutazione degli scenari di rischio assunti a riferimento e l'adozione delle POS rappresentava una delle azioni da intraprendere per la riduzione dei rischi, unitamente alla necessità di investire in maniera sempre più incisiva sulla formazione, quale elemento cardine su cui è fondata la filosofia della sicurezza del personale.

Le linee guida nel tempo emanate, pertanto, costituiscono il risultato di valutazioni di carattere empirico che contribuiscono esclusivamente all'aspetto formativo del personale, nella consapevolezza che le stesse sono basate su fattori e contesti difficilmente ripetibili e, non potendo prevedere tutti gli elementi fattuali che di volta in volta orienteranno la risposta operativa, possono valere come supporto e non già quale surrogato della "progettazione" necessaria a fronte di ogni evento concreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

È per tale ragione che procedure e manovre operative fanno parte dei moduli di corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento professionale, nonché degli addestramenti. Tale attività formativa e addestrativa è volta ad acquisire ovvero a consolidare conoscenze e competenze riguardanti l'uso di strumenti, attrezzature e dispositivi in dotazione, così come a guadagnare dimestichezza con tecniche di per sé non applicabili pedissequamente, ma da adattare ogni volta allo specifico scenario.

È pertanto da ritenersi del tutto esclusa la possibile valenza di una procedura operativa standard quale parametro, ancorché non vincolante, di valutazione dell'azione delle squadre di soccorso, né può valere come presunzione di illegittimità dell'operato non conforme, salvo la prova di circostanze non previste nella procedura medesima.

I singoli interventi e i differenti teatri operativi in cui gli stessi si innestano scaturiscono, infatti, da situazioni sempre diverse e mai perfettamente replicabili, il che impone, ad ogni episodio, una puntuale definizione della risposta operativa da realizzarsi sul campo e istantaneamente, facendo leva sulla competenza professionale alimentata, tra l'altro, proprio dalla formazione ricevuta, dalle abilità acquisite, dall'esperienza maturata, dalle manovre di riferimento e dal coordinamento di squadra, quale moltiplicatore delle capacità del singolo.

Nessuno scenario, per quanto simile ad un altro, può essere ricondotto a soluzioni univoche, così come l'utilizzo di attrezzature, strumentazioni e dispositivi che singolarmente presentano predefinite modalità di impiego, possono richiedere, e non di rado esigono, nella loro applicazione separata o simultanea, un adattamento allo specifico contesto.

In questa chiara logica, vale la pena richiamare alcuni passaggi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64. In particolare, l'art. 56, (*Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso*), tra tutte le diverse e delicate incombenze, valorizza la necessità di affrontare “...le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori”; di individuare “...le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza”; di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

effettuare valutazioni “...tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare”. Anche il successivo art. 77 (*Attività di soccorso delle squadre*), inoltre, può ricondursi all'esigenza di una progettazione non predefinita dell'intervento: ciò si evince nel congruo riferimento all'adozione di “...tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare”; nel richiamo alla “...prefigurazione di tecniche e strategie”, da aggiornare in base all’*evoluzione dell'evento*”; nella sottolineatura concernente la pianificazione delle operazioni di intervento, previa ricognizione della situazione incidentale concreta.

Infine, pare coerente rimarcare il dettato di cui all'art.16, comma 3, del D.M. 21 agosto 2019, n. 127, che, in relazione al duplice fronte dell'attività di soccorso e della sicurezza dei soccorritori stabilisce che “...il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare”.

Tutto il personale, dunque, in funzione della rispettiva qualifica, allorquando riveste la funzione di responsabile delle operazioni di soccorso (ROS), valuta e definisce le modalità d'intervento applicando, per quanto possibile, le tecniche apprese nelle fasi di formazione e addestramento ma, sostenuto dalla propria esperienza, adatta le conoscenze agli scenari reali nei quali si trova ad operare, sempre diversi l'uno dall'altro, e con condizioni al contorno mutevoli che non si prestano a rigide standardizzazioni.

Ciò conferma il carattere non vincolante da attribuire a linee guida, istruzioni, procedure e manovre tipizzate in uso, atteso che le azioni da intraprendere, con la relativa successione, non possono che dipendere dalle contingenze concrete, dalle evoluzioni degli scenari e legarsi alla specifica competenza del Corpo Nazionale ad intervenire, spesso senza adeguati margini temporali, in ambiti in cui prevale lo stato di necessità. Uno stato che può comportare un netto e radicale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

scostamento da qualsiasi altro riferimento tecnico-operativo, costringendo gli operatori a calare eventuali codificazioni nel contesto reale.

Da tutto quanto sopra si desume che la formazione continua del personale e la condivisione delle buone pratiche apprese durante gli interventi svolti, rappresentano preziosi strumenti per irrobustire competenze ed abilità che, mediate dalla pratica, costituiscono il cuore della strategia operativa del C.N.VV.F., fermi restando i fattori imponderabili che inevitabilmente contraddistinguono ciascuno scenario emergenziale, con conseguenti repentine rimodulazioni da adottare, comunque, nell'ambito del perimetro delle prerogative ascritte al Corpo Nazionale.

Si confida nella consueta collaborazione ai fini della diffusione della presente tra tutto il

personale

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

Firmato digitalmente ai sensi di legge